

Parte prima - N. 5

Anno 50

4 marzo 2019

N. 64

Sommario

LEGGE REGIONALE 4 MARZO 2019, N.2

Norme per lo sviluppo, l'esercizio e la tutela dell'apicoltura in Emilia-Romagna. Abrogazione della Legge Regionale 25 agosto 1988, n. 35 e dei Regolamenti Regionali 15 novembre 1991, n. 29 e 5 aprile 1995, n. 181

ATTI DI INDIRIZZO – ORDINI DEL GIORNO

Oggetto n. 8017 - Ordine del giorno n. 1 collegato all'oggetto 7391 Progetto di legge d'iniziativa Giunta recante: "Norme per lo sviluppo, l'esercizio e la tutela dell'apicoltura in Emilia-Romagna". A firma della Consigliera: Piccinini5

Oggetto n. 8019 - Ordine del giorno n. 3 collegato all'oggetto 7391 Progetto di legge d'iniziativa Giunta recante: "Norme per lo sviluppo, l'esercizio e la tutela dell'apicoltura in Emilia-Romagna". A firma dei Consiglieri: Serri, Caliendo, Rontini, Prodi, Rossi, Zappaterra, Taruffi, Paruolo, Rancan, Zoffoli, Liverani, Delmonte, Marchetti Francesca, Ravaioli, Mumolo, Benati, Soncini, Pompignoli, Cardinali, Tagliaferri, Facci, Bagnari, Torri, Montalti, Pruccoli, Poli, Campedelli, Calvano, Tarasconi, Lori, Sabattini6

Oggetto n. 8021 - Ordine del giorno n. 5 collegato all'oggetto 7391 Progetto di legge d'iniziativa Giunta recante: "Norme per lo sviluppo, l'esercizio e la tutela dell'apicoltura in Emilia-Romagna". A firma della Consigliera: Gibertoni8

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 4 MARZO 2019, N.2

NORME PER LO SVILUPPO, L'ESERCIZIO E LA TUTELA DELL'APICOLTURA IN EMILIA-ROMAGNA. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 25 AGOSTO 1988, N. 35 E DEI REGOLAMENTI REGIONALI 15 NOVEMBRE 1991, N. 29 E 5 APRILE 1995, N. 18

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA

la seguente legge:

INDICE

Art. 1 - Finalità e principi

Art. 2 - Programmazione degli interventi

Art. 3 - Misure di difesa igienico-sanitaria e divieti

Art. 4 - Tavolo apistico regionale

Art. 5 - Disciplina della movimentazione degli apiari

Art. 6 - Impollinazione

Art. 7 - Tutela dell'*Apis mellifera* sottospecie *ligustica*

Art. 8 - Tutela delle api e degli insetti pronubi da trattamenti fitosanitari e conseguenti divieti

Art. 9 - Vigilanza e controllo

Art. 10 - Sanzioni

Art. 11 - Abrogazioni

Art. 1

Finalità e principi

1. La Regione Emilia-Romagna riconosce l'apicoltura come attività agricola zootecnica di interesse per l'economia agricola e utile per la conservazione dell'ambiente, la salvaguardia della biodiversità e degli ecosistemi naturali e per lo sviluppo dell'agricoltura in generale. Per i medesimi fini la Regione Emilia-Romagna riconosce altresì l'importanza degli insetti pronubi.

2. Con la presente legge, la Regione promuove e disciplina, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 24 dicembre 2004, n. 313 (Disciplina dell'apicoltura) e dalla disciplina in materia di Anagrafe apistica nazionale, il potenziamento dell'attività apistica, la valorizzazione dei prodotti apistici,

le modalità di svolgimento dell'attività di apicoltura a fini produttivi, di ottimizzazione dello sfruttamento delle risorse apistiche attraverso la pratica del nomadismo, di difesa igienico-sanitaria delle api, la tutela della popolazione autoctona di *Apis mellifera* sottospecie *ligustica* e le azioni finalizzate a contrastare il fenomeno di spopolamento degli alveari, di moria delle api e degli insetti pronubi da trattamenti fitosanitari.

3. La Regione favorisce lo sviluppo delle forme associate e l'integrazione della filiera apistica, la sottoscrizione di accordi fra le Associazioni ed Organizzazioni degli apicoltori e produttori apistici e quelle degli agricoltori e di altre organizzazioni coinvolte, per la tutela dell'ape, il miglioramento delle produzioni e i rapporti interprofessionali.

4. La Regione, compatibilmente con le vocazioni territoriali e nel rispetto della biodiversità vegetale e delle norme vigenti, favorisce l'inserimento ed il mantenimento di specie vegetali, anche non autoctone, di particolare interesse apistico, nei piani di rimboschimento e degli interventi per la difesa del suolo, di gestione delle aree protette, nelle azioni di sviluppo delle colture officinali, sementiere e del verde urbano.

Art. 2

Programmazione degli interventi

1. L'Assemblea legislativa, su proposta della Giunta regionale, approva gli obiettivi e le linee strategiche di azione del Programma apistico poliennale in conformità agli indirizzi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale per la realizzazione di interventi per la produzione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti dell'apicoltura, in particolare favorendo:

- a) il miglioramento della filiera produttiva anche attraverso l'assistenza tecnica e sanitaria e le attività di formazione e divulgazione;
- b) la lotta ai nemici e alle malattie delle api, il ripristino e la protezione del patrimonio apistico, il miglioramento della salubrità e qualità dei prodotti;
- c) il miglioramento e la diffusione della pratica del nomadismo;
- d) azioni di supporto tecnico-scientifico finalizzate all'adozione di programmi di ricerca.

2. La Giunta regionale, con propri atti, approva annualmente i criteri e le modalità di attuazione del Programma di cui al comma 1, finanziato attraverso le misure comunitarie di sostegno alle Organizzazioni comuni di mercato.

Art. 3

Misure di difesa igienico-sanitaria e divieti

1. La Regione, sentito il Tavolo apistico regionale di cui all'articolo 4, individua le attività per la difesa della salute delle api e per il controllo igienico-sanitario delle loro produzioni nell'ambito del Piano regionale integrato relativo alle attività di controllo nel campo della sicurezza alimentare, sanità e benessere animale di cui al regolamento (CE) n. 882/2004.

2. Il Piano di cui al comma 1 prevede anche un piano di controllo dell'impiego dei fitofarmaci in fioritura, con l'obiettivo di integrare le misure di tutela delle api e degli insetti pronubi previste all'articolo 8.

3. Per assicurare la salvaguardia della difesa igienico-sanitaria è vietato lasciare apiari in stato di abbandono.

4. L'apiario in stato di abbandono è un apiario non identificato dal cartello identificativo previsto dalla normativa dell'Anagrafe apistica nazionale, oppure, anche se identificato, i cui alveari, in parte o anche singolarmente, si trovano in evidente stato di incuria riguardo alla gestione e all'accudimento delle famiglie di api e con la presenza di materiali apistici che determinano il fenomeno del saccheggio. Tale definizione è valida anche per le arnie o altri porta sciami contenenti i nuclei o sciami artificiali.

5. Le Aziende USL territorialmente competenti che accertano la pericolosità di apiari in stato di abbandono, quale fonte di propagazione di patologie, anche in assenza del proprietario o del detentore, ne propongono la distruzione che avverrà attraverso l'adozione di specifica ordinanza del Sindaco del luogo di rinvenimento.

Art. 4

Tavolo apistico regionale

1. È istituito il Tavolo apistico regionale con funzioni tecnico-consulterive, composto da otto componenti designati tra funzionari regionali dei settori Agricoltura e Sanità veterinaria ed igiene degli alimenti e da un componente designato da ciascuna delle Associazioni ed Organizzazioni degli apicoltori e produttori apistici regionali.

2. Il Tavolo è convocato e presieduto dal Responsabile del Servizio regionale competente nelle specifiche materie afferenti all'Agricoltura o alla Sanità veterinaria ed igiene degli alimenti, in relazione ai temi oggetto di consultazione.

3. Al Tavolo, con riferimento alle materie da trattare, possono essere invitati soggetti individuati da ciascuno dei Servizi regionali competenti per territorio in materia di agricoltura, dalle Organizzazioni professionali agricole e cooperative regionali, dall'Università degli Studi di Bologna – Scuola di agraria e medicina veterinaria, dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), dall'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna, dal Centro di riferimento nazionale per l'apicoltura dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie, dai Servizi veterinari delle Aziende USL, dalla Federazione regionale degli Ordini veterinari e dall'Osservatorio nazionale miele, da altri soggetti pubblici, nonché da privati esperti del settore.

4. Le modalità di costituzione e funzionamento del Tavolo apistico regionale sono definite con atto della Giunta regionale.

5. Il Tavolo ha il compito di formulare proposte:

- a) sulle attività correlate alla programmazione e alle misure di difesa igienico-sanitaria per l'esercizio dell'api-

coltura nel territorio regionale, compresa la disciplina della movimentazione degli apiari;

b) sulle attività correlate alla tutela dell'*Apis mellifera* sottospecie *ligustica* e alla difesa delle api e degli insetti pronubi da trattamenti fitosanitari;

c) sui fabbisogni dell'apicoltura anche con riguardo alle iniziative e agli interventi da intraprendere riguardanti la ricerca, l'innovazione, i servizi e gli studi relativi alle finalità della presente legge.

6. La partecipazione al Tavolo non dà diritto a compensi e rimborsi spese.

Art. 5

Disciplina della movimentazione degli apiari

1. Con specifico atto da approvare entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale disciplina le modalità con cui possono essere movimentati nel territorio regionale gli apiari o parte di essi per l'attività del nomadismo o per l'esercizio della pratica dell'impollinazione, comprese le distanze di rispetto tra gli apiari, per consentire l'applicazione di adeguate misure di prevenzione dalle malattie delle api e la conduzione degli allevamenti secondo criteri di biosicurezza, o altre misure, comprese quelle di controllo, che si rendano necessarie.

Art. 6

Impollinazione

1. La pratica dell'impollinazione è effettuata esclusivamente con famiglie o nuclei di api, così come definiti dalle norme di applicazione dell'Organizzazione comune di mercato e conformemente alle normative sulla detenzione e movimentazione, al fine di migliorare la produttività delle colture vegetali dipendenti dall'azione pronuba dell'entomofauna.

2. La pratica dell'impollinazione è consentita anche mediante l'impiego di altri insetti pronubi allevati diversi dal genere *Apis*.

Art. 7

*Tutela dell'*Apis mellifera* sottospecie *ligustica**

1. La Regione Emilia-Romagna tutela l'*Apis mellifera*, sottospecie *ligustica*, diffusa nel territorio regionale con le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4, volte ad assicurare la conservazione di questa sottospecie autoctona e finalizzate al miglioramento genetico, alla successiva diffusione del materiale selezionato e a ridurre i fenomeni di erosione genetica derivanti dall'ibridazione.

2. Nel territorio della regione Emilia-Romagna gli apicoltori non possono svolgere attività di selezione e moltiplicazione di api regine e di materiale apistico vivo di sottospecie diverse da *Apis mellifera ligustica*. Non è comunque consentito introdurre api appartenenti a sottospecie diverse da *Apis mellifera ligustica*.

3. Gli allevatori che producono e commercializzano materiale apistico vivo della sottospecie *Apis mellifera ligustica*, iscritti all'Albo nazionale degli allevatori di api italiane

o ad altra Associazione di allevatori di api regine, possono richiedere l'istituzione di zone di conservazione dell'ampiezza massima di 10 km di raggio attorno ai propri apiari destinati all'allevamento, riproduzione e fecondazione del materiale selezionato. In tali zone non è consentito allevare api diverse dalla sottospecie *ligustica*.

4. Su richiesta motivata di uno o più allevatori di api regine della sottospecie *Apis mellifera ligustica*, iscritti all'Albo nazionale degli allevatori di api italiane o ad altra Associazione di allevatori di api regine, delle Associazioni ed Organizzazioni degli apicoltori e produttori apistici o di un Istituto di ricerca coinvolti in progetti di selezione e miglioramento genetico della sottospecie autoctona, possono essere costituite idonee zone di rispetto per la realizzazione ed il funzionamento di stazioni collettive di fecondazione, secondo i requisiti stabiliti dal Disciplinare dell'Albo nazionale degli allevatori di api italiane e sentito il parere della Commissione tecnica centrale dell'Albo stesso. In tali zone non è consentito allevare api diverse dalla sottospecie *ligustica*.

5. La Giunta regionale, con specifico atto da approvare entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce i requisiti che si debbono possedere per poter richiedere l'istituzione di zone di conservazione e di rispetto previste ai commi 3 e 4, i criteri e le modalità per l'applicazione ed il controllo delle disposizioni previste ai commi 2, 3 e 4.

Art. 8

Tutela delle api e degli insetti pronubi da trattamenti fitosanitari e conseguenti divieti

1. Al fine di salvaguardare le api e l'entomofauna pronuba, è vietato eseguire qualsiasi trattamento con prodotti fitosanitari ad attività insetticida e acaricida sulle colture arboree, erbacee, sementiere, floreali, ornamentali e sulla vegetazione spontanea, sia in ambiente agricolo che extra agricolo, durante il periodo della fioritura, dalla schiusa dei petali alla caduta degli stessi. Sono altresì vietati i trattamenti in fioritura con altri prodotti fitosanitari che riportano in etichetta specifiche frasi relative alla loro pericolosità per le api e gli altri insetti pronubi.

2. I trattamenti con i prodotti fitosanitari di cui al comma 1 sono altresì vietati in presenza di sostanze extraflorali di interesse mellifero o in presenza di fioriture delle vegetazioni spontanee sottostanti o contigue alle coltivazioni, tranne che si sia provveduto preventivamente all'interramento delle vegetazioni o alla trinciatura o sfalcio con asportazione totale della loro massa, o si sia atteso che i fiori di tali essenze si presentino essiccati in modo da non attirare più le api e gli altri insetti pronubi.

3. La Giunta regionale, previa consultazione del Tavolo apistico regionale di cui all'articolo 4, può:

a) individuare zone di rispetto intorno ad aree di rilevante interesse apistico e agroambientale, nelle quali sono vietati trattamenti con specifici prodotti fitosanitari alle specie arboree, erbacee, sementiere, floreali, od ornamentali per

ovviare ai danni causati dai trattamenti agli insetti pronubi;

b) escludere, solo in caso di comprovata necessità, dai divieti di cui ai precedenti commi 1 e 2, particolari prodotti fitosanitari ad attività insetticida o acaricida a base di microrganismi che esercitano un'azione generale o specifica contro gli organismi nocivi, quali prodotti microbiologici contenenti virus, funghi, lieviti o batteri, di cui sia comprovata l'assenza di effetti nocivi nei confronti delle api e degli altri insetti pronubi;

c) stabilire eventuali ulteriori disposizioni per la tutela delle api e degli altri insetti pronubi da trattamenti fitosanitari.

4. Ogni sospetto caso di avvelenamento o fenomeno di mortalità di api deve essere segnalato, secondo le modalità previste dal Piano regionale integrato di cui all'articolo 3, commi 1 e 2.

Art. 9

Vigilanza e controllo

1. Le Aziende USL territorialmente competenti svolgono le funzioni di vigilanza e controllo per l'osservanza delle norme e delle prescrizioni di cui agli articoli 3, 5 e 8.

2. I Servizi regionali competenti per territorio in materia di agricoltura svolgono le funzioni di vigilanza e controllo per l'osservanza delle norme e delle prescrizioni di cui all'articolo 7.

3. L'osservanza delle norme e delle prescrizioni previste all'articolo 6 per lo svolgimento della pratica dell'impollinazione avviene attraverso lo svolgimento dei controlli previsti dalla disciplina in materia di Anagrafe apistica nazionale.

Art. 10

Sanzioni

1. Per la violazione delle norme e degli obblighi derivanti dalla presente legge si applicano al proprietario o detentore di alveari le seguenti sanzioni amministrative:

a) nel caso di apiario in stato di abbandono per assenza del cartello identificativo previsto dalla normativa dell'Anagrafe apistica nazionale: da euro 100,00 ad euro 600,00;

b) nei casi di apiari in stato di abbandono per situazioni, in tutto o in parte, in evidente stato di incuria riguardo alla gestione e l'accudimento delle famiglie di api, dei nuclei o sciami artificiali e con la presenza di materiali apistici che determinano il fenomeno del saccheggio: da euro 500,00 ad euro 3.000,00;

c) nel caso di inosservanza alle disposizioni sulle distanze di rispetto tra gli apiari stabilite dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 5 inerente alla disciplina della movimentazione degli apiari: da euro 500,00 ad euro 3.000,00;

d) per l'inadempienza alle prescrizioni di cui all'articolo 6 quando è impiegato materiale apistico diverso da famiglie o nuclei per l'impollinazione si applicano le sanzioni amministrative stabilite dall'articolo 34 della legge 28 luglio 2016, n. 154 (Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare,

nonché sanzioni in materia di pesca illegale);

e) nel caso di inosservanza alle disposizioni stabilite dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 7, commi 2, 3 e 4 inerente alla tutela dell'*Apis mellifera* sottospecie *ligustica*: da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00;

f) in caso di violazioni alle disposizioni previste per la tutela delle api e degli insetti pronubi dai trattamenti fitosanitari di cui all'articolo 8, commi 1, 2 e 3: da euro 2.000,00 ad euro 20.000,00, fatto salvo il caso in cui le violazioni riguardino il mancato rispetto delle prescrizioni e delle indicazioni riportate in etichetta del prodotto fitosanitario utilizzato, per le quali si applicano le sanzioni stabilite all'articolo 3 del decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 69 (Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1107/2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive 79/117/CEE e 91/414/CEE, nonché del regolamento (CE) n. 547/2011 che attua il regolamento (CE) n. 1107/2009 per quanto concerne le prescrizioni in materia di etichettatura dei prodotti fitosanitari).

2. La sanzione di cui al comma 1, lettera a), non si applica nel caso in cui tutti gli alveari costituenti l'apiario siano identificati mediante l'apposizione di un codice identificativo costituito dal codice identificativo univoco dell'apicoltore, seguito da un ulteriore codice univoco identificativo dell'arnia, che deve essere apposto in maniera indelebile e registrato nella Banca dati apistica nazionale, secondo quanto previsto dalla normativa dell'Anagrafe apistica nazionale.

3. Le sanzioni di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), f), sono applicate dalle Aziende USL territorialmente competenti che ne introitano i relativi proventi. La sanzione di cui al comma 1, lettera e) è applicata dalla Regione che ne introita i relativi proventi.

4. Per le violazioni di cui al comma 1, lettere a) e c), qualora si tratti del primo accertamento presso il proprietario o detentore di alveari, l'autorità che effettua il controllo prescrive al proprietario o al detentore, nel verbale, gli adempimenti necessari per una completa regolarizzazione delle violazioni accertate, fissando un termine non superiore a quindici giorni per provvedere. Se il proprietario o il detentore ottempera a tutte le prescrizioni imposte dall'autorità per la regolarizzazione entro il termine fissato, non si applicano le sanzioni relative alle violazioni riscontrate.

Art. 11

Abrogazioni

1. La Legge Regionale del 25 agosto 1988, n. 35 (Tutela e sviluppo dell'apicoltura) è abrogata.

2. Il Regolamento Regionale 15 novembre 1991, n. 29 (Istituzione in Emilia-Romagna dell'Albo Regionale degli allevatori a scopo commerciale di api regine, in attuazione dell'art. 12 della L.R. 25 agosto 1988, n. 35, concernente la tutela e lo sviluppo dell'apicoltura) è abrogato.

3. Il Regolamento Regionale 5 aprile 1995, n. 18 (Disciplina

del nomadismo in apicoltura nella regione Emilia-Romagna in attuazione dell'art. 9 della L.R. 25 agosto 1988, n. 35, concernente la tutela e lo sviluppo dell'apicoltura. Abrogazione del Regolamento Regionale 17 settembre 1991, n. 25) è abrogato contestualmente all'approvazione delle disposizioni inerenti alla movimentazione degli apiari di cui all'articolo 5.

4. Con l'entrata in vigore della presente legge cessano, altresì, di applicarsi i provvedimenti adottati dal Presidente

della Giunta regionale in materia di profilassi della varroasi delle api e quelli in attuazione della legge regionale n. 35 del 1988.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 4 marzo 2019

STEFANO BONACCINI

LAVORI PREPARATORI

Progetto di legge, d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione n. 1801 del 29 ottobre 2018; oggetto assembleare n. 7391 (X Legislatura):

- pubblicato nel Supplemento Speciale del BURERT n. 248 del 31 ottobre 2018;
- assegnato alla II Commissione assembleare permanente "Politiche economiche" in sede referente;

- Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 1/2019 del 13 febbraio 2019, con preannuncio di richiesta di relazione orale della relatrice della commissione, consigliera Luciana Serri e del relatore di minoranza, consigliere Matteo Rancan, nominati dalla Commissione in data 21 novembre 2018;

- approvato dall'Assemblea legislativa nella seduta pomeridiana del 26 febbraio 2019, alle ore 15:53, atto n. 107/2019.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ATTO DI INDIRIZZO – ORDINE DEL GIORNO

Oggetto n. 8017 - Ordine del giorno n. 1 collegato all'oggetto 7391 Progetto di legge d'iniziativa Giunta recante: "Norme per lo sviluppo, l'esercizio e la tutela dell'apicoltura in Emilia-Romagna". A firma della Consigliera: Piccinini

L'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna
Visto

il testo del progetto di legge d'iniziativa Giunta recante: "Norme per lo sviluppo, l'esercizio e la tutela dell'apicoltura in Emilia-Romagna". (Delibera di Giunta n. 1801 del 29/10/2018).

Considerato che

l'art. 1 "Finalità e principi" del progetto di legge d'iniziativa Giunta recante: "Norme per lo sviluppo, l'esercizio e la tutela dell'apicoltura in Emilia-Romagna" afferma che "La Regione Emilia-Romagna riconosce l'apicoltura come attività agricola zootecnica di interesse per l'economia agricola e utile per la conservazione dell'ambiente, la salvaguardia della biodiversità e degli ecosistemi naturali e per lo sviluppo dell'agricoltura in generale.";

l'art. 2 "Programma degli interventi" del suddetto progetto di legge ribadisce che "la Regione promuove il potenziamento dell'attività apistica, la valorizzazione dei prodotti apistici" nonché "la tutela della popolazione autoctona di Apis mellifera sottospecie ligustica".

Considerato altresì che

in Emilia-Romagna l'Apis mellifera ligustica è una specie autoctona, presente da almeno due secoli, da difendere e conservare nella sua purezza, come dimostra il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 826 del 23 novembre 1992 "Divieto di introduzione ed allevamento sul territorio regionale di api di razza diversa dall'Apis mellifera Ligustica" che stabilisce il divieto di introduzione ed allevamento

su tutto il territorio regionale di api di razza diversa dall'Apis mellifera ligustica nonché di ibridi interraziali;

le Nazioni Unite il 20 dicembre 2017 hanno istituito la Giornata mondiale delle api, celebrata in 115 nazioni il 20 maggio scorso, al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza delle api e chiedere azioni concrete per la loro tutela.

Considerato infine che

un gruppo di ricerca del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari dell'Università di Bologna ha realizzato uno studio, coordinato dal professor Luca Fontanesi, attivo nel settore della genomica applicata all'apicoltura e alle specie di interesse zootecnico, sulle tracce di DNA trovate nel miele;

la ricerca, pubblicata sulla rivista PLOS ONE con il titolo "Shotgun metagenomics of honey DNA: Evaluation of a methodological approach to describe a multi-kingdom honey bee derived environmental DNA signature", dimostra come l'esame del DNA trovato nel miele fornisca una fotografia ampia e precisa della storia di quel miele, dal fiore fino all'alveare, e del vasto ambiente in cui è nato;

il lavoro dei ricercatori mostra infatti come, utilizzando una metodologia bioinformatica costruita ad hoc, sia possibile estrarre dal DNA del miele importanti informazioni che permettono, ad esempio, di autenticare l'origine entomologica del miele, di valutare la diffusione delle diverse sotto specie nel territorio, di definire l'origine botanica (e quindi indirettamente anche geografica) del miele contro le frodi, di ottenere una fotografia della biodiversità vegetale, di valutare lo stato di salute delle colonie di api, o anche di monitorare la presenza dei microrganismi responsabili di molte malattie delle piante.

Impegna la Giunta regionale dell'Emilia-Romagna

a sostenere la ricerca di metodologie genomiche applicate all'apicoltura, le quali permetterebbero il raggiungimento di importanti obiettivi (autenticare l'origine entomologica del miele, valutare la diffusione delle diverse sotto specie

nel territorio, definire l'origine botanica e geografica del miele contro le frodi, ottenere una fotografia della biodiversità vegetale, valutare lo stato di salute delle colonie di api, monitorare la presenza dei microrganismi responsabili di molte malattie delle piante, ecc.) fondamentali per la tutela

della popolazione autoctona di *Apis mellifera* sottospecie ligustica, la valorizzazione dei prodotti apistici locali e la salvaguardia della biodiversità e degli ecosistemi naturali.

Approvato a maggioranza dei presenti nella seduta pomeridiana del 26 febbraio 2019

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ATTO DI INDIRIZZO – ORDINE DEL GIORNO

Oggetto n. 8019 - Ordine del giorno n. 3 collegato all'oggetto 7391 Progetto di legge d'iniziativa Giunta recante: "Norme per lo sviluppo, l'esercizio e la tutela dell'apicoltura in Emilia-Romagna". A firma dei Consiglieri: Serri, Caliendo, Rontini, Prodi, Rossi, Zappaterra, Taruffi, Paruolo, Rancan, Zoffoli, Liverani, Delmonte, Marchetti Francesca, Ravaioli, Mumolo, Benati, Soncini, Pompignoli, Cardinali, Tagliaferri, Facci, Bagnari, Torri, Montalti, Pruccoli, Poli, Campedelli, Calvano, Tarasconi, Lori, Sabattini

L'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

Premesso che

il settore dell'apicoltura in Italia è diventato un settore molto rilevante e si certificano 1,2 milioni di alveari distribuiti nelle varie regioni (2,5 milioni sono quelli negli USA) e 45.000 apicoltori censiti dei circa 70.000 stimati, di cui circa 20.000 fanno dell'apicoltura una professione o una fonte di reddito significativa;

l'apicoltura nel 2017 in Italia è stata stimata con un giro di affari di 150-170 milioni di euro per la vendita dei vari prodotti ottenuti, quali: miele, cera, propoli, polline, pappa reale, veleno d'api; il 76% degli apicoltori produce miele di Acacia, che è fra i tipi di miele che rendono di più dal punto di vista dei volumi prodotti, seguito da Castagno (62%), Melata (35%) e Millefiori (31%);

l'Italia è un Paese che ben si presta a sviluppare un'attività di apicoltura grazie all'ampia varietà di fioriture a disposizione (utili a produrre ben 51 tipologie di miele differente);

tale predisposizione può essere utilizzata per sviluppare strategie di valorizzazione economica del miele e dei prodotti dell'alveare del territorio regionale.

Premesso inoltre che

la Regione Emilia-Romagna riconosce l'apicoltura come attività agricola zootecnica di interesse per l'economia agricola e utile per la conservazione dell'ambiente, la salvaguardia della biodiversità e degli ecosistemi naturali e per lo sviluppo dell'agricoltura in generale;

in Emilia-Romagna il patrimonio apistico si assesta attualmente su un valore di oltre 137.000 alveari - il valore medio è di oltre 106.000 alveari con riferimento ai censimenti dell'ultimo triennio (fonti MiPAAFT – Banca Dati Apistica nazionale); la produzione media regionale stimata è pari ordinariamente a circa 2.900 tonnellate/anno

di miele - circa il 10% della produzione nazionale, anche se nelle ultime due annualità 2016-2017 è stimata in circa 1.000 tonnellate/anno di miele (circa il 7% della produzione nazionale), di gran lunga inferiore a causa delle avverse condizioni climatiche (fonte: Osservatorio Nazionale Miele);

a questi indicatori economici è da aggiungere il valore dei servizi eco-sistemici che le api recano mediante il servizio di impollinazione che vede peraltro la Regione Emilia-Romagna storicamente all'avanguardia nel rapporto tra apicoltori e agricoltori e nei servizi produttivi che da questa interazione derivano all'intera economia agricola regionale.

Considerato che

la struttura produttiva è molto frammentata, con un numero di alveari per operatore ben inferiore alla media comunitaria, segno della presenza di molte imprese di piccole o piccolissime dimensioni con capacità professionali spesso molto differenziate;

occorre tenere in considerazione le esigenze specifiche delle microimprese e delle piccole e medie imprese, in particolare quelle che svolgono le loro attività nelle aree montane e periferiche;

sono diversi gli apicoltori che hanno intrapreso questa attività inizialmente come hobbisti per poi decidere di farla diventare un vero e proprio lavoro, spesso giovani, che vanno sostenuti, formati e coadiuvati;

per ridurre la possibilità di errori professionali o imprenditoriali è fondamentale avvicinarsi all'apicoltura con prudenza e con progetti che devono prevedere un percorso professionalizzante prima di cimentarsi con l'allevamento in proprio;

sono presenti sul territorio regionale centri di ricerca specializzati (CREA-AA sezione apicoltura, che è l'ente di riferimento tecnico-scientifico per tutte le attività apistiche);

è mutato il quadro normativo nazionale, con la promulgazione della Legge 313/2004 la quale all'articolo 2 (Definizioni) recita: 1. "La conduzione zootecnica delle api, denominata "apicoltura", è considerata a tutti gli effetti attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, anche se non correlata necessariamente alla gestione del terreno."; 2. "Sono considerati prodotti agricoli: il miele, la cera d'api, la pappa reale o gelatina reale, il polline, il propoli, il veleno d'api, le api e le api regine, l'idromele e l'aceto di miele".

Preso atto che

l'indagine dell'osservatorio Nazionale del Miele evidenzia come il comparto produttivo sia avviato in maniera

significativa verso la produzione biologica, anche alla luce di un mercato, non solo nazionale, che identifica nel miele un prodotto naturale, biologico per definizione, indipendentemente dalle certificazioni;

L'Italia è al vertice mondiale sia nel comparto dell'apicoltura – che la vede detentrica di una razza di api (*Apis mellifera ligustica*) nota e diffusa nel mondo come la più produttiva, mansueta, adattabile ai mutamenti climatici e resistente alle patologie – sia come numero di aziende e superfici coltivate a biologico, e tale mercato ha ormai indicato la via di una rivoluzione dei consumi verso alimenti a maggior contenuto di sostenibilità;

attualmente circa un decimo degli apicoltori è certificato per la produzione biologica, ma un'altra importante percentuale attua le medesime tecniche di allevamento pur rinunciando alla certificazione e si stima che un terzo dei produttori sia a biologico.

Evidenziato che

le api sono un bio-indicatore per l'ambiente e la produzione di miele, con le sue aziende tutte uguali e tutte diverse nella tipologia del prodotto che realizzano, sono un bio-indicatore sociale;

in questo settore, oltre ai benefici economici delle imprese, si producono benefici ambientali e si promuove un armonico equilibrio ambientale;

è importante tutelare e salvaguardare il patrimonio apistico e delle popolazioni locali di *Apis mellifera ligustica* anche attraverso misure utili a preservare la nostra biodiversità.

Considerato inoltre che

i mutamenti delle condizioni ambientali, e segnatamente i cambiamenti climatici, la riduzione della biodiversità ed in alcuni casi un'applicazione di fitofarmaci poco attenta, stanno mettendo in grande difficoltà l'apicoltura italiana (la stagione dell'anno 2017 ad esempio è stata disastrosa per il comparto, segnando un vero e proprio record negativo, complice la siccità, ma anche a causa delle gelate di aprile, così come degli incendi che hanno devastato il Paese nei mesi estivi, che hanno fatto registrare cali estremamente significativi anche nella produzione di polline e pappa reale);

l'apicoltura può costituire un'opportunità di sviluppo economico, culturale, sociale e ambientale, se condotta con competenza e impegno e senza improvvisazione;

sul territorio dell'Emilia-Romagna si trovano numerose aziende impegnate nella selezione a fini commerciali di api regine che richiedono azioni mirate al mantenimento in purezza della sottospecie di *Apis mellifera ligustica*.

Ritenuto che

il settore produttivo del miele può seguire l'esperienza del settore vitivinicolo che ha prodotto ottimi risultati, cercando alleanze sul territorio che consentano di creare isole di qualità ambientale dove prodotti di eccellenza lavorino sinergicamente per trovare una via sostenibile allo sviluppo.

Preso altresì atto che

il Parlamento europeo il 1 marzo 2018 ha approvato una Risoluzione (2017/2115 (INI)) sulle prospettive e le sfide per il settore dell'apicoltura dell'Unione Europea, chiedendo alla Commissione UE e agli Stati membri di attuare più azioni per proteggere e sostenere il settore dell'apicoltura unionale in relazione a molteplici aspetti e ha:

- sottolineato l'importanza di una PAC orientata verso lo sviluppo sostenibile e il rafforzamento della biodiversità, chiedendo maggiore semplificazione, ricerca e innovazione, nonché programmi di educazione all'apicoltura;

- chiesto ulteriori azioni a sostegno dell'apicoltura e a sostegno del miglioramento dell'ambiente e della biodiversità attraverso vari strumenti;

- invitato la Commissione ad adottare raccomandazioni volte a sostenere diversi programmi nazionali di elevata qualità in materia di formazione di base e formazione professionale per apicoltori nell'UE;

- chiesto che i programmi incoraggino i giovani a entrare nel mondo professionale dell'apicoltura, data la pressante necessità di un rinnovo generazionale nel settore;

- ribadito il timore che l'aumento della mortalità e la diminuzione della popolazione delle api mellifere e degli impollinatori selvatici – tra cui le api selvatiche – in Europa abbiano un impatto profondamente negativo sull'agricoltura, sulla produzione alimentare e la sicurezza dell'approvvigionamento alimentare, sulla biodiversità, sulla sostenibilità ambientale e sugli ecosistemi;

- sottolineato l'importanza della biodiversità per la salute e il benessere delle api;

- invitato gli Stati membri e le regioni a proteggere con ogni mezzo le specie locali e regionali di api mellifere;

- sottolineato l'esigenza della lotta contro l'adulterazione del miele e della promozione dei prodotti apistici e dell'uso terapeutico del miele;

sono state affrontate a livello comunitario alcune importanti criticità, rappresentate dal difficile rapporto della chimica con l'agricoltura, partendo dalla scottante questione dei pesticidi molto usati in agricoltura che risultano molto tossici per tanti insetti, tra cui le api, anche nella risoluzione sopraccitata (nella quale si chiedeva la sospensione delle sostanze attive antiparassitarie che pongono a rischio la salute delle api e il divieto di tali sostanze attive antiparassitarie, compresi i neonicotinoidi e gli insetticidi per i quali sia scientificamente dimostrata la pericolosità per la salute delle api);

la Regione Emilia-Romagna è da tempo impegnata nella riduzione dei problemi di convivenza tra i settori agricolo ed apistico, e ne sono la prova il Protocollo siglato a Cesena il 27 gennaio 2017 tra mondo apistico e rappresentanti del mondo sementiero e l'analogo Accordo siglato al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF) il 24 ottobre 2017 con la partecipazione anche delle rappresentanze del settore dell'ortofrutta.

Ritenuto infine che

la scelta migliore, tra quelle possibili, per iniziare un percorso di apicoltura produttiva è acquisire un'apposita formazione e che sarebbe inoltre opportuno formare figure tecniche addette al controllo della filiera a supporto degli operatori.

Tutto ciò premesso e considerato

l'Assemblea legislativa
esprime soddisfazione

per l'approvazione della Risoluzione che ha abolito l'uso di pesticidi neonicotinoidi in ambito europeo, come chiesto anche dal nostro Paese e che, insieme alle azioni di tutela delle popolazioni autoctone di api italiane presenti, consentirà un rafforzamento dello sviluppo del settore.

invita la Giunta

ad aprire un confronto con le Università Regionali e l'Ufficio Scolastico Regionale affinché, all'interno dei loro Corsi di laurea (quali Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari, Medicina Veterinaria, Scienze Naturali, Scienze Biologiche) e della programmazione didattica degli Istituti tecnici e professionali agricoli, si progettino e si realizzino percorsi formativi dedicati all'apicoltura con la finalità di:

- 1) formare competenze adeguate in particolar modo alla gestione sanitaria degli alveari;
- 2) formare ed approfondire aspetti di gestione, di razionalizzazione e di diversificazione delle produzioni dell'alveare anche in base alla vocazione dei diversi territori;
- 3) sensibilizzare le istituzioni e gli apicoltori avviati al percorso di formazione specialistica in materia di tutela e salvaguardia dell'ape italiana, nello specifico la sottospecie *Apis mellifera ligustica* che in Emilia-Romagna è oggetto di allevamenti specialistici di rilevanza nazionale ed internazionale;
- 4) sostenere la ricerca al fine di trovare soluzioni capaci di tutelare il patrimonio apistico minacciato dai cambiamenti climatici e dalle moderne tecniche di coltivazione

agricola realizzate anche con l'utilizzo di agenti inquinanti; sostenendo in particolare programmi di ricerca di pratiche fitosanitarie che realizzino interventi ecologici e usino prodotti fitosanitari di cui sia comprovata l'assenza di effetti nocivi nei confronti delle api e degli altri insetti pronubi.

Favorire azioni di formazione nei confronti di chi si appresta a svolgere l'attività di apicoltore, inserendo tale attività di formazione nei finanziamenti dei nuovi programmi OCM;

sostenere l'attivazione di progetti e iniziative per l'acquisizione e la divulgazione delle conoscenze sulla razionalizzazione e sull'aumento dell'efficienza del servizio di impollinazione tramite l'uso delle api anche attraverso un miglioramento delle specie coltivate che contemplino una maggiore attrattività nei confronti dei pronubi;

promuovere forme associate e di integrazione della filiera apistica, anche tramite la sottoscrizione di accordi fra le associazioni di apicoltori e agricoltori, allo scopo di migliorare i rapporti interprofessionali ed elaborare vademecum e buone prassi finalizzati alla realizzazione di un'agricoltura sostenibile e alla salvaguardia delle api e degli insetti pronubi;

favorire l'inserimento ed il mantenimento di specie vegetali, anche non autoctone, di particolare interesse apistico, nei piani di rimboschimento e degli interventi per la difesa del suolo, di gestione delle aree protette, nelle azioni di sviluppo delle colture officinali, sementiere e del verde urbano, attraverso azioni concrete nell'ambito degli strumenti adeguati, quali ad esempio il PSR e il piano forestale, anche in un'ottica di riutilizzo di aree incolte;

a sostenere nelle sedi opportune, prima tra tutte in quella europea, un'azione per la tutela del miele comunitario contro le frodi e programmi comunitari che facilitino l'accesso dei giovani al mondo professionale dell'apicoltura.

Approvato all'unanimità dei presenti nella seduta pomeridiana del 26 febbraio 2019

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ATTO DI INDIRIZZO – ORDINE DEL GIORNO

Oggetto n. 8021 - Ordine del giorno n. 5 collegato all'oggetto 7391 Progetto di legge d'iniziativa Giunta recante: "Norme per lo sviluppo, l'esercizio e la tutela dell'apicoltura in Emilia-Romagna". A firma della Consigliera: Gibertoni

L'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

Rilevato che

le api sono straordinari indicatori biologici per valutare lo stato di salute ambientale e i rischi di esposizione animale (uomo incluso);

il biomonitoraggio è uno strumento innovativo di controllo che può trovare varie applicazioni nel campo degli studi ambientali: permette infatti di rilevare gli effetti dell'inquinamento osservando organismi viventi e i loro parametri biologici attraverso lo studio di variazioni ecologiche dovute all'effetto di una o più sostanze inquinanti presenti nei vari comparti della biosfera;

questi studi permettono di osservare eventuali modificazioni morfologiche, fisiologiche e genetiche sia a livello cellulare e di organismo, ma anche a livello di popolazione e di comunità.

Rilevato inoltre

le api svolgono un ruolo fondamentale per il mantenimento della biodiversità vegetale: muovendosi di fiore in fiore

per cercare nutrimento, favoriscono l'impollinazione, contribuendo così alla sopravvivenza e allo sviluppo delle piante, tanto quelle selvatiche che quelle coltivate. La loro scomparsa, quindi, potrebbe avere gravi conseguenze sull'equilibrio dell'ecosistema, mettendo tra l'altro a rischio la produzione di buona parte della frutta e della verdura che consumiamo;

l'esposizione combinata a più pesticidi è una delle cause principali della moria delle api;

un fenomeno che – suggeriscono gli studiosi – dovrebbe portare a ripensare il sistema di valutazione del rischio dei pesticidi: oggi, infatti, si considerano solo gli effetti prodotti da singole molecole, ma raramente sappiamo cosa succede quando ad agire sono due o più sostanze contemporaneamente, manca una valutazione sui possibili effetti sinergici che derivano dalla combinazione di due o più sostanze utilizzate contemporaneamente.

Constatato che

la biodiversità rafforza la produttività di un qualsiasi ecosistema (di un suolo agricolo, di una foresta, di un lago, e via dicendo). Infatti, è stato dimostrato che la perdita di biodiversità contribuisce all'insicurezza alimentare ed energetica, aumenta la vulnerabilità ai disastri naturali, come inondazioni o tempeste tropicali, diminuisce il livello della salute all'interno della società, riduce la disponibilità e la qualità delle risorse idriche e impoverisce le tradizioni culturali;

la biodiversità fornisce nutrimento (vegetali e animali), fibre per tessuti (cotone, lana, ecc.), materie prime per la produzione di energia (legno e minerali fossili) ed è la base per i medicinali. La perdita e l'impoverimento della biodiversità ha impatti pesanti sull'economia e sulle società, riducendo la disponibilità di risorse alimentari, energetiche e medicinali. Attualmente il mercato mondiale dei farmaci vale 650 miliardi di dollari e quasi la metà si basa su farmaci tratti, direttamente o indirettamente, dai regni vegetale e animale.

Evidenziato che

i risultati di una ricerca, svolta in determinate aree di macchia mediterranea in Italia e in Tunisia, nell'ambito del progetto Mediterranean CoBEEration, condotta dal Dipartimento di Scienze Agrarie dell'Università di Bologna ha messo in evidenza l'importanza delle api nel ripristinare la vegetazione nei casi di desertificazione, incendi e impoverimento dei terreni a seguito di calamità;

a differenza degli altri insetti impollinatori, l'ape domestica può essere aiutata dall'uomo, attraverso dei nutritori con soluzioni zuccherine posti tra tetto e soffitto dell'alveare, per contribuire a velocizzare il ripristino vegetazionale delle zone a seguito di incendi o altre calamità. Un concetto condiviso, ma sul quale non vi erano, almeno fino ad oggi, dati certi e controprove misurate ad attestarne l'impatto. Il miele rappresenta la matrice di raccolta per il breve periodo mentre la cera viene utilizzata per le valutazioni di lungo periodo grazie alla sua natura lipidica che conserva a lungo nel tempo le sostanze inquinanti;

lo studio suddetto ha dimostrato che attraverso gli alveari di api domestiche si può intervenire in maniera significativa (e con tempi più rapidi) per la ripresa della vegetazione di alcuni territori, colpiti da calamità;

la biodiversità rafforza la produttività di un qualsiasi ecosistema (di un suolo agricolo, di una foresta, di un lago, e via dicendo). Infatti, è stato dimostrato che la perdita di biodiversità contribuisce all'insicurezza alimentare ed energetica, aumenta la vulnerabilità ai disastri naturali, come inondazioni o tempeste tropicali, diminuisce il livello della salute all'interno della società, riduce la disponibilità e la qualità delle risorse idriche e impoverisce le tradizioni culturali;

la biodiversità fornisce nutrimento (vegetali e animali), fibre per tessuti (cotone, lana, ecc.), materie prime per la produzione di energia (legno e minerali fossili) ed è la base per i medicinali. La perdita e l'impoverimento della biodiversità ha impatti pesanti sull'economia e sulle società, riducendo la disponibilità di risorse alimentari, energetiche e medicinali. Attualmente il mercato mondiale dei farmaci vale 650 miliardi di dollari e quasi la metà si basa su farmaci tratti, direttamente o indirettamente, dai regni vegetale e animale.

Impegna la Giunta regionale

a promuovere e incentivare, con o senza interventi di natura finanziaria, in collaborazione con organismi tecnico-scientifici specializzati presenti sul territorio regionale, il biomonitoraggio con le api, studi e ricerche sull'impatto sinergico dei pesticidi sulle api e sugli effetti delle api sulla biodiversità e sulla salubrità dei prodotti apistici.

Approvato all'unanimità dei presenti nella seduta pomeridiana del 26 febbraio 2019